



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Settore Affari Generali

Servizio Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/LG

Dati desumibili da registrazione a protocollo:

Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,

Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento della struttura speciale Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA

IL RETTORE

PREMESSO che:

- a seguito del riordino delle strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione dell'Ateneo, operato con lo Statuto emanato con DR 570/2023 del 1.8.2023, sono state introdotte le *Strutture speciali*, già *Centri di Ateneo* secondo lo Statuto previgente;
- tali strutture sono finalizzate allo svolgimento di attività di alta formazione, ricerca e generazione di valore pubblico, sono dotate di propri organi e di uno specifico regolamento volto a disciplinarne l'istituzione, il funzionamento, la composizione degli organi e le relative funzioni;

RICHIAMATO lo Statuto e in particolare:

- l'articolo 34 *Strutture per la didattica la ricerca e la terza missione* che al comma 1 lettera f) richiama le *Strutture speciali*;
- l'articolo 46 *Strutture speciali* che disciplina le modalità di istituzione delle strutture speciali;

RICHIAMATE la delibera del Senato Accademico del 15.9.2025 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.9.2025 che:

- hanno definito quali, fra gli *ex Centri di Ateneo* al momento attivi, rispondono ai requisiti indicati dall'articolo 46 dello Statuto;
- hanno dato mandato agli uffici di riferimento:
 - di dotare ogni struttura speciale di un proprio Regolamento per disciplinare le modalità di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e loro funzioni;
 - se già esistente, di modificare il regolamento in vigore per adeguarlo alle disposizioni contenute nelle deliberazioni stesse;
- hanno stabilito che il *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo*, emanato con D.R. Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 - da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 423 del 9.9.2020, ancora in vigore per le predette strutture, verrà disapplicato da ogni Struttura speciale all'atto di adozione del proprio regolamento;

CONSIDERATO che le predette delibere includono il Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA nella fattispecie della Struttura speciale e che, pertanto, il centro deve dotarsi di specifico regolamento;

DATO ATTO che:

- nella seduta del 23.6.2026 la Giunta del CQIIA ha approvata una bozza del *Regolamento della Struttura Speciale Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA*;
- prima di essere sottoposta all'approvazione degli Organi di Ateneo la bozza del Regolamento ha richiesto alcune revisioni per semplificare la struttura organizzativa inizialmente proposta, per rendere la gestione più snella e tempestiva e per correggere alcune imprecisioni nell'applicazione dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo;



- le modifiche apportate al testo non incidono sui principi contenuti nella versione inizialmente condivisa dalla Giunta del CQIIA;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 14.9.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 15.9.2026 che hanno approvato il testo del *Regolamento della struttura speciale Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento a partire dal 1.10.2026;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

È emanato il **Regolamento della struttura speciale Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA**, nel testo approvato dal Senato Accademico del 14.9.2026 e dal Consiglio di Amministrazione del 15.9.2026 e allegato al presente decreto.

Art. 2

Il **Regolamento della struttura speciale Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA** entra in vigore il giorno 1.10.2026

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del **Regolamento della struttura speciale Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA** il *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo* viene disapplicato nei confronti del CQIIA.

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA SPECIALE **Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e** **dell'Apprendimento – CQIIA**

Sommario

Art 1 Oggetto	2
Art 2 Finalità.....	2
Art 3 Organizzazione e modalità di attività.....	3
Art 4 Direttore	4
Art 5 Giunta	5
Art 6 Sezioni.....	6
Art 7 Organismi consultivi	6
Art 8 Supporto amministrativo	7
Art 9 Risorse e finanziamenti	7
Art 10 Norme di rinvio e salvaguardia	7
Art 11 Entrata in vigore	8



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Art 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attività della Struttura Speciale denominata Centro per la Qualità dell'Insegnamento, dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento – CQIIA. Oltre alla denominazione estesa può essere utilizzato l'acronimo CQIIA.
2. Il Regolamento dà attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Le denominazioni di cariche, funzioni e ruoli utilizzate nel presente Regolamento sono da intendersi riferite a tutte le persone interessate, indipendentemente dal genere.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) CQIIA: la Struttura Speciale di Ateneo con finalità di formazione, ricerca, innovazione didattica e generazione di valore pubblico negli ambiti indicati dall'art. 2;
 - b) Giunta: l'organo collegiale di indirizzo, programmazione e deliberativo del CQIIA;
 - c) Sezione: un ambito stabile di coordinamento delle attività del CQIIA, privo di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art 2 Finalità

1. Il CQIIA è una Struttura Speciale di Ateneo dotata di autonomia gestionale e amministrativa, come disciplinato dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo (AM.FI.CO). Opera, in coerenza con il Piano strategico e in raccordo con le strutture competenti dell'Ateneo, per promuovere la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, la formazione iniziale e continua, la ricerca e l'innovazione didattica, con attenzione all'inclusione, alla sostenibilità e alla trasformazione digitale.
2. In particolare, il CQIIA promuove, coordina o realizza:
 - attività di studio, ricerca e formazione rivolte a insegnanti, ricercatori e docenti, finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione di metodologie, pratiche e tecnologie didattiche;
 - percorsi di formazione iniziale, continua e in servizio nell'ambito della specializzazione per le attività di sostegno e dell'inclusione, nelle forme previste dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali competenti;
 - percorsi universitari di formazione iniziale finalizzati all'accesso in ruolo e all'abilitazione all'insegnamento, secondo la normativa vigente;
 - attività di formazione continua e aggiornamento professionale e culturale rivolte a insegnanti, dirigenti scolastici e personale docente universitario;
 - progetti di innovazione della didattica, anche mediante metodologie e tecnologie digitali, e attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese;
 - programmi e iniziative di eccellenza rivolti agli studenti;



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- progetti di ricerca, ricerca-azione e ricerca-formazione, anche in collaborazione con strutture dell'Ateneo e con soggetti esterni, nazionali e internazionali;
 - partecipazione a reti nazionali e internazionali, incluse reti di Teaching and Learning Centre (TLC) e Digital Education Hub (DEH);
 - convegni, seminari, iniziative culturali e scientifiche e pubblicazioni negli ambiti di competenza del Centro.
3. Il CQIIA svolge le proprie attività senza sovrapporsi alle competenze attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ai Dipartimenti, ai Corsi di studio e alle altre strutture, favorendo il coordinamento e la collaborazione tra esse.

Art 3 Organizzazione e modalità di attività

1. Gli organi del CQIIA sono:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta.

2. Il CQIIA si articola nelle Sezioni di cui all'art. 6, quali ambiti di coordinamento delle attività.

3. Nell'ambito della propria programmazione e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, il CQIIA può promuovere e sostenere, anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo e con soggetti esterni:

- iniziative e progetti di studio, ricerca, ricerca-azione, ricerca-formazione, sperimentazione didattica e terza missione, anche organizzati, ove funzionale alle attività da svolgere, nella forma di laboratori o gruppi di ricerca;
- attività editoriali e di diffusione scientifica, tra cui "CQIA Rivista" (ISSN 2039-4039), quale sede di elaborazione, confronto e diffusione della ricerca sui temi dell'insegnamento, dell'apprendimento, della formazione e dell'innovazione didattica;
- gruppi di lavoro e altre forme di collaborazione, a carattere temporaneo o continuativo, con compiti istruttori, propositivi, consultivi, di coordinamento o monitoraggio;
- reti, partenariati e iniziative nazionali e internazionali coerenti con le finalità del Centro.

4. Le iniziative di cui al comma 3 sono attivate o promosse dalla Giunta secondo modalità proporzionate alla loro natura e durata. Ove necessario, la Giunta individua un responsabile, definisce gli obiettivi essenziali e la durata e prende atto della composizione o delle collaborazioni previste.

5. Le iniziative di cui al comma 3 non costituiscono articolazioni organizzative autonome del CQIIA e non dispongono di organi necessari o personale propri. Per la realizzazione delle attività possono essere imputate o destinate alle singole iniziative, con deliberazione della Giunta e nel rispetto della disciplina di Ateneo, risorse del Centro o risorse derivanti da specifiche attività, progetti o finanziamenti, quando sussista una connessione funzionale con



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

le finalità e le attività dell'iniziativa. Tale destinazione ha esclusiva rilevanza programmatica e contabile e non comporta autonomia finanziaria o gestionale dell'iniziativa.

6. "CQIA Rivista" opera secondo criteri di autonomia scientifica ed editoriale, nel quadro delle finalità del CQIIA. Il Direttore della rivista è nominato dalla Giunta, su proposta motivata del Direttore del CQIIA, tra studiosi di riconosciuta qualificazione scientifica; resta in carica per cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione editoriale e le procedure di selezione dei contributi scientifici destinati alla pubblicazione nella rivista sono definite dalla rivista stessa nel rispetto dei principi di integrità, qualità e trasparenza propri delle pubblicazioni scientifiche e dei Regolamenti di Ateneo applicabili.

Art 4 Direttore

1. Il Direttore è individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, tra i professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo che abbiano un periodo di servizio attivo corrispondente alla durata dell'incarico.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

3. In caso di cessazione anticipata si procede a nuova nomina secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura del compenso per l'incarico.

5. L'incarico di Direttore del CQIIA non può essere ricoperto da componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore:

- rappresenta il CQIIA;
- convoca e presiede la Giunta, ne cura il funzionamento e dà attuazione alle deliberazioni;
- designa, tra i componenti della Giunta, un vicario che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- in caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
- cura il raccordo con gli Organi di governo e con le strutture dell'Ateneo;
- predispone la proposta di programmazione annuale e pluriennale delle attività e la relazione annuale sui risultati conseguiti;
- cura, nei limiti delle competenze attribuitegli e secondo il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'attuazione del budget e gli atti di spesa di propria competenza;
- promuove relazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per collaborazioni, progetti e opportunità di finanziamento;



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- promuove la stipula di convenzioni e contratti e, ove competente, li sottoscrive secondo le procedure previste dai Regolamenti di Ateneo;
- convoca e presiede gli organismi consultivi di cui all'art. 7;
- cura la comunicazione istituzionale delle attività del CQIIA in coerenza con le politiche di comunicazione dell'Ateneo;
- vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo ed esercita le ulteriori attribuzioni ad esso conferite.

Art 5 Giunta

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a dodici, individuati con deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, assicurando un'adequata rappresentatività dei Dipartimenti e delle competenze coerenti con le finalità del CQIIA.
2. La Giunta è costituita con decreto del Rettore e rimane in carica per un triennio accademico.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente della Giunta, con il supporto della struttura amministrativa competente.
4. Per il funzionamento della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo relative agli organi collegiali. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica secondo la disciplina di Ateneo.
5. La partecipazione alla Giunta è gratuita, fatta salva l'eventuale disciplina del compenso del Direttore.
6. La Giunta:
 - definisce gli indirizzi e la programmazione delle attività del CQIIA e ne verifica l'attuazione;
 - promuove e coordina le attività di formazione, ricerca, innovazione didattica e terza missione coerenti con le finalità del Centro;
 - esercita le funzioni attribuite al CQIIA in relazione ai percorsi formativi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle competenze degli Organi e delle strutture di Ateneo;
 - approva la relazione annuale sulle attività e sui risultati predisposta dal Direttore;
 - formula la proposta di budget e le eventuali variazioni, secondo il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e le indicazioni degli Organi competenti;
 - approva gli obiettivi e le linee di attività a breve e medio termine;
 - approva le proposte di modifica del presente Regolamento da sottoporre agli Organi di governo;



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- collabora con il Presidio della Qualità di Ateneo e con le altre strutture competenti per le attività di assicurazione della qualità connesse alle finalità del CQIIA;
- approva, nei limiti delle competenze attribuite al CQIIA, le proposte di convenzioni, contratti e progetti;
- nomina i responsabili delle Sezioni;
- assume le determinazioni di propria competenza relative alle iniziative scientifiche, progettuali ed editoriali di cui all'art. 3;
- nomina i componenti degli organismi consultivi di cui all'art. 7.

7. La Giunta può delegare al Direttore specifici atti di attuazione delle proprie deliberazioni, nei limiti consentiti dalla normativa e dai Regolamenti di Ateneo.

Art 6 Sezioni

1. Le attività del CQIIA sono svolte nell'ambito delle seguenti due Sezioni:

- a) "Scuola e formazione degli insegnanti", dedicata allo studio, alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di attività di formazione e ricerca riguardanti le istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado;
- b) "Faculty development, innovazione didattica e digitalizzazione", dedicata allo sviluppo professionale della comunità docente, alla sperimentazione e diffusione di metodologie didattiche innovative e all'impiego consapevole delle tecnologie digitali per la qualità dell'apprendimento.

2. I responsabili delle Sezioni sono nominati dalla Giunta tra i propri componenti e svolgono funzioni di raccordo, coordinamento e supervisione delle attività del rispettivo ambito.

3. Le Sezioni non costituiscono strutture autonome e non dispongono di organi o personale propri. Sulla base della programmazione delle rispettive attività, le Sezioni concorrono alla definizione del budget unitario del CQIIA, nell'ambito del quale sono individuate le risorse destinate alla realizzazione delle attività programmate, secondo le competenze e le procedure previste dalla disciplina di Ateneo.

4. In relazione a nuove esigenze o linee di attività dell'Ateneo, la Giunta può proporre l'istituzione di ulteriori Sezioni o la modifica degli ambiti di quelle esistenti. Le relative determinazioni sono sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo competenti e comportano, ove necessario, il conseguente adeguamento del presente Regolamento.

Art 7 Organismi consultivi

1. Per rafforzare il raccordo con il territorio e la dimensione nazionale e internazionale delle proprie attività, il CQIIA può avvalersi dei seguenti organismi consultivi:

- a) Comitato di indirizzo, composto da rappresentanti qualificati di istituzioni, scuole, enti, organizzazioni e altri portatori di interesse pertinenti alle finalità del Centro;



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

- b) International Scientific Advisory Board, composto da studiosi ed esperti di riconosciuto profilo internazionale negli ambiti di attività del CQIIA.
- 2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno funzioni esclusivamente consultive e propositive; contribuiscono, rispettivamente, al raccordo con i contesti educativi e sociali e al confronto scientifico internazionale.
- 3. I componenti sono nominati dalla Giunta su proposta del Direttore. La durata, la composizione e le modalità di consultazione sono definite dalla Giunta in modo proporzionato alle esigenze del CQIIA.
- 4. Gli organismi consultivi non costituiscono organi della Struttura e la loro partecipazione non comporta compensi, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni di Ateneo.

Art 8 Supporto amministrativo

- 1. Per la realizzazione delle proprie attività il CQIIA si avvale del supporto amministrativo, dei locali, delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo.
- 2. Le funzioni amministrative e gestionali sono esercitate dal personale tecnico-amministrativo assegnato ~~dagli uffici e dai responsabili competenti~~ secondo l'organizzazione dell'Ateneo e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

Art 9 Risorse e finanziamenti

- 1. Per le proprie attività il CQIIA può disporre, secondo la disciplina di Ateneo, di:
 - a) risorse assegnate dall'Ateneo;
 - b) contributi e finanziamenti provenienti da istituzioni pubbliche e private, programmi e progetti nazionali o internazionali, enti territoriali e altri soggetti;
 - c) ricavi derivanti dalle attività svolte;
 - d) ogni altra risorsa acquisita in conformità alla normativa e ai Regolamenti di Ateneo.
- 2. Le risorse sono utilizzate in coerenza con la programmazione e il budget assegnato al CQIIA e secondo le competenze, le procedure e i vincoli stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dagli altri Regolamenti applicabili.

Art 10 Norme di rinvio e salvaguardia

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate nel rispetto delle competenze degli Organi di governo, delle strutture didattiche e scientifiche e degli uffici amministrativi dell'Ateneo.



CQIIA

Centro per la Qualità dell'Insegnamento,
dell'Innovazione didattica e dell'Apprendimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

3. Per il conferimento di incarichi di insegnamento o di altre attività a soggetti esterni si applicano la normativa e la regolamentazione di Ateneo di volta in volta vigente.

Art 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel provvedimento di emanazione, secondo le procedure previste dall'Ateneo.